



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO l'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e in particolare gli artt. 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO l'accordo interministeriale 24.6.1989 - pubblicato nella G.U. 12.7.1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTA l'istanza documentata del 16 febbraio 1989 e successive integrazioni del 21 maggio 1990 e 5 giugno 1991, con la quale l'ENEL ha chiesto l'autorizzazione alla esecuzione di opere per il risanamento ambientale e per il potenziamento della centrale termoelettrica sita nel territorio del Comune di Rossano, costituita da quattro sezioni della potenza di 320 MW ciascuna, nelle aree indicate nella corografia n. RO 001;

VISTA l'istanza in data 16 giugno 1989, con la quale il predetto Ente ha chiesto, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 203 citato, l'autorizzazione alla continuazione delle emissioni per la centrale suddetta;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988 sopra citato;

VISTI i pareri espressi dalle Amministrazioni indicate dalla predetta Commissione, cioè dai Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali e della Difesa;

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del rapporto della Regione Calabria, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;



D E C R E T A

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato, ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi proposti con l'istanza citata in premessa per il ri sanamento ambientale della centrale termoelettrica, costituita da quattro sezioni, della potenza di 320 MW ciascuna, sita nel territorio del Comune di Rossano, provincia di Cosenza, nonché a potenziare dette sezioni, ciascuna con un turbogas della potenza di 100 MW circa.

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere suddette, delle relative infrastrutture nonché delle opere accessorie e prov visionali, sono indicate nell'allegata corografia n. RO 001 che co stituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'esercente è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Per ogni sezione turbogas devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

NO_x ≤ 150 mg/Nm³ per combustibili gassosi

CO ≤ 100 mg/Nm³ per combustibili gassosi

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 15%.

Per l'esercizio ordinario dovrà essere utilizzato gas naturale; in situazioni di emergenza è consentito l'uso di gasolio con tenore di zolfo non superiore allo 0,3%.

Il camino di by-pass, sui turbogas, potrà essere utilizzato solo in caso di emergenza.

- 2) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

SO₂ ≤ 400 mg/Nm³

NO_x ≤ 200 mg/Nm³

Polveri ≤ 50 mg/Nm³

I limiti sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuali di ossigeno di riferimento pari al 3% per olio combustibile e gas naturale.

Gli impianti di denitrificazione e captazione delle polveri dovranno entrare in funzione, per ciascuna sezione termoelettrica, con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre 1997; da detta data dovranno essere rispettati i limiti di emissione degli ossidi di azoto e delle polveri.

Per gli ossidi di zolfo il limite deve essere rispettato, per almeno due di dette sezioni, all'atto dell'entrata in servizio delle caldaie di recupero per il potenziamento del ciclo termico; per le altre sezioni il citato limite deve essere rispettato entro il 31 dicembre 1997.

- 3) I limiti alle emissioni di cui ai punti 1) e 2) si intendono rispettati se nessun valore medio mensile, riferito alle ore di effettivo funzionamento, superi i valori limite indicati.
- 4) Devono essere rispettati i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, Supplemento Ordinario n. 51.
- 5) Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze:
NO_x e Ossigeno in uscita per le sezioni turbogas;
NO_x, SO₂, Polveri e Ossigeno in uscita per le sezioni termoelettriche.
Le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio alla attivazione degli impianti risanati e le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dati.
- 6) Entro il 31 dicembre 1991 l'esercente dovrà fornire ai Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità, nonché alla Regione Calabria un dettagliato programma temporale di esecuzione dei lavori unitamente ai corrispondenti dati relativi ai flussi di massa degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto.
Alle suddette Amministrazioni dovrà essere altresì inoltrato un rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei lavori.
- 7) L'esercente dovrà eseguire campagne di misura dei microinquinanti e, in relazione al potenziamento della centrale, una campagna di caratterizzazione metereologica del sito al fine di predisporre un modello previsionale "effetto-causa" connesso allo esercizio degli impianti. Le modalità della campagna di misura dovranno essere concordate con l'Autorità competente.

- 8) L'esercente, d'intesa con i Ministeri competenti e con la Regione Calabria, dovrà attivare, entro un anno dalla data del presente decreto, una rete sperimentale di monitoraggio biologico.
- 9) Dal giugno 1992 le emissioni di ossidi di zolfo dovranno essere inferiori al valore di 2600 mg/Nm^3 , calcolato quale valore medio annuo.
- 10) Tutte le strutture verticali (camini e/o torri) - che, oltre passando i limiti previsti dalle norme, potrebbero interferire con la sicurezza del volo a bassa quota -- devono essere munite della prescritta segnalazione diurna e notturna.

G. P. Roma, li 26 LUG. 1991

IL MINISTRO

